

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 20 aprile 2016

Plenaria

96ª Seduta

Presidenza del Presidente
STEFANO

La seduta inizia alle ore 17,45.

SUI LAVORI DELLA GIUNTA

Il PRESIDENTE comunica che in merito all'esame della posizione del senatore Augusto Minzolini – avviata dalla Giunta nella seduta del 23 marzo scorso con l'esposizione preliminare da parte della relatrice, senatrice Lo Moro – lo stesso senatore Minzolini ha depositato una memoria difensiva, chiedendo di essere ascoltato dalla Giunta.

La richiesta di audizione del senatore Minzolini potrà quindi avere luogo a partire dalla prossima seduta.

Il senatore Minzolini, con apposita istanza pervenuta in data odierna, ha richiesto di poter essere audito dalla Giunta, avvalendosi della difesa tecnica del proprio avvocato. Questa ulteriore richiesta non può essere accolta poiché la possibilità di un senatore di farsi rappresentare da un avvocato è prevista esclusivamente nella successiva (ed eventuale) fase del procedimento di contestazione dell'elezione, durante lo svolgimento della seduta pubblica, secondo quanto stabilito dall'articolo 16, comma 2, del Regolamento per la verifica dei poteri.

Il senatore MALAN (*FI-PdL XVII*), pur prendendo atto delle considerazioni da ultime espresse dal Presidente, reputa che l'assistenza del proprio avvocato – anche nella fase preliminare che precede quella di contestazione dell'elezione – debba essere valutata affinché al senatore interessato possa essere pienamente garantito il proprio diritto di difesa, in linea, peraltro, con le indicazioni derivanti dalla giurisprudenza comunitaria.

Il PRESIDENTE ribadisce che la citata disposizione del Regolamento per la verifica dei poteri circoscrive la possibilità di un'audizione del senatore con l'assistenza del proprio avvocato solo all'interno del procedimento di contestazione.

Non facendosi ulteriori osservazioni, la Giunta conviene con le indicazioni formulate dal Presidente.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 11) Domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del signor Silvio Berlusconi, parlamentare all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 2934/2014 RGNR - n. 6862/2014 RG GIP)

(Seguito dell'esame e rinvio)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 4 novembre e proseguito nelle sedute del 1° dicembre 2015, del 9, del 16, del 23 e del 30 marzo 2016.

Il PRESIDENTE ricorda gli esiti della riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato del 6 aprile scorso. In quella sede, si è convenuto sulla designazione del senatore Buemi, quale nuovo relatore sul documento in esame, a seguito della reiezione, da parte della Giunta, della proposta illustrata nella seduta del 30 marzo scorso.

L'Ufficio di Presidenza integrato ha altresì stabilito che il prosieguo dell'esame dello stesso documento dovesse necessariamente articolarsi in due ulteriori sedute, la prima dedicata all'illustrazione della proposta da parte del nuovo relatore ed all'avvio della discussione generale ed una seconda seduta nella quale proseguire la stessa discussione e procedere, quindi, alle dichiarazioni di voto ed alla votazione finale.

Avverte pertanto che, in ossequio a tali determinazioni, nella seduta odierna il relatore, senatore Buemi, illustrerà la propria proposta e si darà quindi avvio alla discussione sulla stessa.

La Giunta prende atto.

Il relatore BUEMI (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra la propria proposta conclusiva, evidenziando preliminarmente che la richiesta in questione merita una trattazione alla luce della giurisprudenza costituzionale: per la sentenza n. 113 del 2010, una attività di captazione articolata e prolungata nel tempo è «situazione nella quale la verifica "dell'occasionalità" delle intercettazioni deve farsi, di necessità, particolarmente stringente. Ove, infatti, nel corso dell'attività di intercettazione emergano, non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non

si può trascurare l'eventualità che intervenga, nell'autorità giudiziaria, un mutamento di obiettivi: nel senso che – in ragione anche dell'obbligo di perseguire gli autori dei reati – le ulteriori intercettazioni potrebbero risultare finalizzate, nelle strategie investigative dell'organo inquirente, a captare non più (soltanto) le comunicazioni del terzo titolare dell'utenza, ma (anche) quelle del suo interlocutore parlamentare, per accertarne le responsabilità penali. Quando ciò accadesse, ogni "casualità" verrebbe evidentemente meno: le successive captazioni delle comunicazioni del membro del Parlamento, lungi dal restare fortuite, diventerebbero "mirate" (e, con ciò, "indirette"), esigendo quindi l'autorizzazione preventiva della Camera, ai sensi dell'art. 4» della «legge Boato». In caso di conflitto dinanzi alla Corte costituzionale il giudice remittente deve farsi carico (pena l'inammissibilità del conflitto) di «verificare, cioè, se (ed eventualmente quando), nel caso di specie, i parlamentari interessati possano essere divenuti bersaglio indiretto delle attività di intercettazione»: non è neppure certo che vi sia anche una sola intercettazione dei parlamentari – qualificabile realmente come «casuale» – se il Collegio rimettente non afferma, in modo espresso ed inequivoco, che «il "coinvolgimento" dei parlamentari sia emerso, per la prima volta, a seguito della diretta e personale interlocuzione dei parlamentari medesimi con uno dei soggetti sottoposti a intercettazione – interlocuzione necessaria affinché divenga operante il regime della legge n. 140 del 2003 (sentenza n. 163 del 2005) – e non, piuttosto, a seguito del semplice riferimento ai parlamentari fatto dai soggetti intercettati nel corso di colloqui, eventualmente anche precedenti, con terzi». Per la sentenza n. 114 del 2010, poi, «il sospetto dell'elusione della garanzia è più forte e che, comunque, l'ingresso del parlamentare – già preventivamente raggiunto da indizi di reità – nell'area di ascolto evoca con maggiore immediatezza, nell'autorità giudiziaria, la prospettiva che la prosecuzione dell'attività di intercettazione su utenze altrui servirà (anche) a captare comunicazioni del membro del Parlamento, suscettibili di impiego a suo carico: ipotesi nella quale la captazione successiva di tali comunicazioni perde ogni "casualità", per divenire mirata. Da ciò deriva la necessità che, in sede di motivazione sulla rilevanza della questione di costituzionalità, il giudice mostri di aver tenuto effettivamente conto del complesso di elementi significativi al fine di affermare o escludere la "casualità" dell'intercettazione: e così, ad esempio, dei rapporti intercorrenti tra parlamentare e terzo sottoposto a intercettazione, avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine; del numero delle conversazioni intercorse tra il terzo e il parlamentare; dell'arco di tempo durante il quale tale attività di captazione è avvenuta, anche rispetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare».

È evidente che i criteri così dettati dalla Corte costituzionale – sia pure in punto di rito, perché idonei a determinare l'inammissibilità degli atti di promovimento indirizzate dai giudici penali – sono anche criteri di condotta, per la magistratura che si trova a «maneggiare» intercettazioni indirette di parlamentari: lo ha affermato la Corte di Cassazione quando

(Cassazione penale, Sezione feriale, sentenza 9-22 settembre 2010, n. 34244) ha dichiarato che «per qualificare come "casuali" le intercettazioni di comunicazioni del membro del Parlamento su una determinata utenza nella disponibilità di terzi, non è sufficiente l'originaria assenza dell'intento di captarne le conversazioni. In proposito la Corte costituzionale, con due successive sentenze (nn. 113 e 114 del 2010), ha evidenziato che, in presenza di una attività di captazione articolata e prolungata nel tempo, la verifica dell'occasionalità delle intercettazioni deve essere "particolarmente stringente", soprattutto qualora dall'attività di intercettazione emergano non soltanto rapporti di interlocuzione abituale tra il soggetto intercettato e il parlamentare, ma anche indizi di reità nei confronti di quest'ultimo, non potendosi escludere, in questo caso, un "mutamento di obiettivi" da parte dell'Autorità giudiziaria (Corte costituzionale, sentenza n. 113 del 2010)».

La sentenza della Corte costituzionale n. 188 del 2010 ha sostenuto che l'autorità giudiziaria che richiede l'autorizzazione ad utilizzare le intercettazioni di un parlamentare «è tenuta [...] a determinare in modo specifico i connotati del provvedimento e a dare adeguato conto delle relative ragioni, con motivazione non implausibile, nella richiesta di autorizzazione ad eseguirlo, così da porre la Camera competente in condizione di apprezzarne compiutamente i requisiti di legalità costituzionale». L'apprezzamento di tali requisiti, ovviamente, non può mancare di riferirsi anche alla predetta verifica «dell'occasionalità», rapportata alla situazione delle iscrizioni nel registro delle notizie di reato.

È stato sostenuto, nella sentenza n. 114 del 2010, che la circostanza che il parlamentare fosse già indagato non costituisce «presunzione assoluta» del carattere indiretto dell'intercettazione; tuttavia essa rafforza l'inferenza probatoria riguardo al tentativo compiuto dall'autorità giudiziaria di captare le comunicazioni dell'esponente politico, essendo «elevata» la «probabilità» che il controllo disposto a carico di un determinato soggetto finisca per coinvolgere chiunque altro si trovi sottoposto al medesimo procedimento penale. La prevedibilità oggettiva di quell'evento, insomma, rende abbastanza sicura la conclusione in ordine alla volontà di provocarlo da parte del pubblico ministero. Ma la dottrina (Negri) ha anche aggiunto che «è l'opposta qualificazione dell'accadimento come "casuale" ad esigere una "verifica particolarmente attenta". Si prefigura, in questo modo, un meccanismo molto vicino alla presunzione relativa, tale da far nascere in capo al pubblico ministero, se non un autentico onere della prova contraria, almeno il forte interesse a dimostrare perché si potesse escludere a priori l'eventualità di un ingresso del parlamentare nell'area di ascolto, malgrado costui risultasse coinvolto nella vicenda giudiziaria anteriormente all'inizio dell'attività di intercettazione. [...] la sussistenza dell'intenzione andrà allora desunta in termini conclusivi da una serie di indicatori specifici, quali, ad esempio, i rapporti tra l'esponente politico e il terzo gravato dall'intercettazione, "avuto riguardo al tipo di attività criminosa oggetto di indagine"; il numero delle conversazioni avvenute tra i medesimi soggetti e la durata delle operazioni captative, "anche ri-

spetto ad eventuali proroghe delle autorizzazioni e al momento in cui sono sorti indizi a carico del parlamentare"»).

In questo incrocio di valutazioni, la competenza autorizzatoria – di spettanza della Giunta, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 140 del 2003 – svolge un ruolo di controllo: esso già fu consacrato con la sentenza n. 188 del 2010, in cui fu utilizzata proprio la parte della relazione della Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari del Senato (che aveva osservato «come la Procura della Repubblica richiedente – a differenza del Giudice per le indagini preliminari nella richiesta parallela – avesse correttamente individuato nella "necessità" di acquisire i tabulati telefonici il presupposto su cui deve fondarsi la richiesta di cui alla disposizione combinata degli articoli 4 e 5 della legge n. 140 del 2003. Tale "necessità" sarebbe stata, tuttavia, enunciata senza spiegarne adeguatamente le ragioni, essendosi la richiedente limitata ad affermare l'utilità dell'acquisizione dei tabulati al fine di individuare "non meglio specificati elementi di riscontro" e, più in particolare, "di identificare l'eventuale fonte originaria della notizia"»).

Chiariti i principi fissati dalla Corte costituzionale in materia e passando all'esame del caso concreto inerente le conversazioni alle quali ha preso parte l'onorevole Berlusconi, occorre evidenziare che lo stesso Presidente relatore, nel formulare la precedente proposta non approvata dalla Giunta, ben aveva argomentato rispetto al citato criterio della non implausibilità della motivazione della richiesta, ritenendolo configurabile esclusivamente in relazione alle telefonate del 12 e 16 aprile 2012 (utenze della signora Guerra) e a quella del 15 maggio 2012 (utenza della signora Berardi) e proponendo il rigetto per tutte le altre, in quanto per le stesse si delineava il mutamento di direzione dell'atto di indagine, così come prefigurato dalla Corte costituzionale.

Lo stesso Presidente relatore aveva peraltro condiviso il principio secondo cui la formale iscrizione nel registro degli indagati non possa costituire elemento discriminante in senso assoluto circa l'occasionalità o meno delle conversazioni intercettate, tanto è vero che aveva proposto il rigetto dell'autorizzazione all'utilizzo di tutte le conversazioni (tranne tre), pur essendo tutte le captazioni antecedenti all'iscrizione dell'onorevole Berlusconi nel registro degli indagati.

Ciò premesso, tirando le fila di tutte le argomentazioni fin qui espresse sul piano metodologico, il relatore ritiene necessario ribadire che la Corte costituzionale nella sentenza n. 188 del 2010 delinea un approccio operativo della Giunta basato sulla verifica di plausibilità e verosimiglianza della motivazione della richiesta dell'autorità giudiziaria. Quindi il sindacato della Giunta non deve consistere in un riesame del merito o della legittimità dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari, quanto in un potere di riscontrare attraverso la motivazione dell'atto in questione, la mera non implausibilità dello stesso.

D'altra parte, il criterio metodologico della plausibilità, fornito dalla Corte costituzionale è risultato quasi un «passaggio obbligato», atteso che l'istruttoria parlamentare relativa alle immunità non implica, per un prin-

cipio di separazione dei poteri, l'utilizzo di strumenti di matrice processuale quali l'escussione di testimoni (ad esempio gli ufficiali di polizia giudiziaria che hanno operato l'intercettazione), né altri strumenti probatori (perizie ecc.).

Alla luce di tale approccio metodologico il relatore conferma la precedente proposta di rigetto formulata dal Presidente (e dallo stesso messa ai voti) per le telefonate – captate su due utenze in uso alla signora Guerra – intercettate, sulla prima utenza, il 20 aprile, il 9 luglio, il 31 luglio ed il 1° agosto 2012, nonché per le telefonate, captate sulla seconda utenza, il 21 aprile ed il 27 agosto 2012 (data in cui sono state intercettate due distinte telefonate identificate con i progressivi 921 e 922). Per quel che concerne l'utenza in uso alla signora Berardi, parimenti conferma la proposta del Presidente di rigettare la conversazione captata il 22 giugno 2012. Per tutte le intercettazioni sopraevidenziate, il dubbio che dopo un così ampio lasso di tempo intercorso dalla prima intercettazione (tre mesi nel caso delle utenze della Guerra e più di un mese nel caso dell'utenza della Berardi) l'autorità giudiziaria fosse pienamente consapevole del coinvolgimento di un parlamentare nei colloqui intercettati è sicuramente fondato e impedisce di configurare la fortuità delle predette captazioni. Quindi, alla luce di tali considerazioni, la motivazione dell'ordinanza del Giudice per le indagini preliminari – come ha rilevato anche il Presidente relatore nell'ambito della propria proposta – è sicuramente implausibile rispetto a tale profilo (nel senso fin qui evidenziato).

Il relatore non condivide la proposta di accoglimento della richiesta di autorizzazione – formulata e messa ai voti dal Presidente – per le telefonate del 12 e del 16 aprile – captate su utenze della signora Guerra – e del 15 maggio, captata su utenza della Berardi.

Innanzitutto va esaminata la richiesta di autorizzazione per la prima telefonata, ossia per quella del 12 aprile 2012. In relazione a tale prima telefonata, l'analisi del relatore deve necessariamente spostarsi dal piano della mera intenzionalità a quello dell'accettazione del rischio. Solo a titolo meramente esemplificativo, si fa presente che in altre aree dell'ordinamento (ad esempio in quella della valutazione dell'elemento soggettivo del reato e in particolare del dolo) tali profili sono oggetto di accertamento specifico da parte del magistrato, che potrà configurare un dolo «diretto» quando l'evento criminoso è il risultato perseguito dal reo attraverso la propria condotta oppure un dolo «eventuale» nei casi in cui accetti il rischio del predetto evento criminoso quale conseguenza eventuale della propria condotta. Il relatore ritiene necessario precisare che, ovviamente, non può esserci una coincidenza integrale tra il sistema di verifica del dolo del reo e il sistema di verifica della fortuità delle intercettazioni, essendo diverse le finalità di tali due sistemi di verifica e anche gli ambiti in cui essi operano. Peraltro, nell'ambito in cui si muove la Giunta, ossia quello delle immunità, non si compiono accertamenti, ma, come ampiamente evidenziato in premessa, si utilizza il criterio della plausibilità per valutare le argomentazioni motivatorie del giudice.

Va tuttavia evidenziato che proprio alla stregua di tale criterio di plausibilità appare del tutto inverosimile che il magistrato procedente, sottoponendo ad intercettazione le utenze della Guerra e della Berardi, non abbia accettato il rischio di captare anche Berlusconi.

La stessa autorità giudiziaria non ha mai negato di conoscere il legame esistente tra i terzi intercettati e Berlusconi. Infatti a pagina 19 dell'ordinanza (pagina 7 del documento) scrive testualmente il Giudice per le indagini preliminari: «Si disponeva pertanto l'iscrizione di Francesco Calogero Magnano, Barbara Guerra e Iris Berardi (con nomi di fantasia, al fine di evitare improprie fughe di notizie, data la notorietà dei personaggi)». Lo stesso Berlusconi era individuato negli atti processuali in questione con un nome di fantasia, ossia col nome di «Nascente». L'autorità giudiziaria era quindi perfettamente consapevole dei rapporti intercorrenti tra Berlusconi e le due predette signore e conseguentemente è plausibile che la stessa, pur non perseguendo intenzionalmente l'obiettivo di intercettare Berlusconi, si sia comunque rappresentata la possibilità concreta di captarlo e ne abbia accettato il rischio, con conseguente impossibilità di configurare come occasionale nessuna delle intercettazioni effettuate, nemmeno la prima del 12 aprile 2012.

Quanto alla telefonata del 16 aprile, oltre alle argomentazioni evidenziate in precedenza, si rileva che il fondato dubbio sulla plausibilità della richiesta del Giudice per le indagini preliminari si incentra anche sulla circostanza che l'autorità giudiziaria verosimilmente è stata informata immediatamente dalla polizia giudiziaria della prima captazione, avvenuta ben quattro giorni prima (ossia il 12 aprile) e che conseguentemente il magistrato procedente avrebbe dovuto interrompere tempestivamente le captazioni su tutte le utenze in uso alla Guerra ed eventualmente chiedere, per continuare la captazione su tali utenze, l'autorizzazione preventiva alla Camera competente.

Alcuni senatori intervenuti nel dibattito hanno evidenziato che nel caso di specie non vi è alcuna prova del fatto che l'autorità giudiziaria fosse stata informata della prima telefonata intercorsa con Berlusconi, ossia di quella del 12 aprile. Tale valutazione non tiene tuttavia conto del fondamentale elemento che non può escludersi la possibilità che l'autorità giudiziaria sia stata immediatamente informata dagli ufficiali di polizia giudiziaria in ordine a tale circostanza, troppo importante per non essere tempestivamente comunicata al magistrato. La visibilità di Berlusconi, dovuta ai ruoli istituzionali dallo stesso rivestiti, rende oggettivamente fondato il dubbio che l'ufficiale di polizia giudiziaria abbia immediatamente informato la Procura della Repubblica di tale primo colloquio, con tutta probabilità nella stessa giornata della prima intercettazione captata (ossia giovedì 12 aprile).

Il relatore ritiene utile sottolineare che il diniego di autorizzazione nelle ipotesi di implausibilità dell'ordinanza (pur in assenza di prova assoluta della volontarietà dell'intercettazione) costituisce l'unica soluzione in armonia con il principio fondamentale, di matrice costituzionale, del *favor rei*, in base al quale in caso di ragionevole dubbio la soluzione da sce-

gliere non può che essere quella favorevole al reo. Insomma, costituisce un postulato fondamentale di civiltà giuridica quello in base al quale *in dubiis pro reo e non contra reum* e una diversa soluzione in tali casi costituirebbe un'aberrazione giuridica e logica, incompatibile con l'intero sistema penale, sostanziale e processuale.

Per tutte le argomentazioni fin qui evidenziate, si osserva che sussiste in definitiva il fondato dubbio che l'intercettazione del 16 aprile non fosse fortuita e pertanto, in presenza di tale profilo di dubbio, va necessariamente rigettata la richiesta di autorizzazione del Giudice per indagini preliminari per la telefonata in questione.

Sviluppando il ragionamento fin qui delineato, appare ancora meno plausibile la tesi che la telefonata intercettata sull'utenza della signora Berardi il 15 maggio 2012 sia occasionale. Innanzitutto si osserva che la Berardi e la Guerra erano coindagate nell'ambito del medesimo procedimento penale e conseguentemente la circostanza dell'intercettazione di un colloquio tra Berlusconi e la Guerra per la prima volta in data 12 aprile 2012, avrebbe dovuto indurre il magistrato ad interrompere le captazioni anche sulle utenze di altri coindagati nel medesimo procedimento e *in primis* sulle utenze della Berardi. Tra il 12 aprile (data della prima intercettazione su utenza della Guerra) e il 15 maggio (data della prima intercettazione su utenze della Berardi) intercorre un lasso di tempo di più di un mese, durante il quale il magistrato precedente avrebbe sicuramente potuto rendersi conto della concreta possibilità che Berlusconi, dopo aver interloquuto con la Guerra, avrebbe telefonato anche all'altra coindagata, ossia alla Berardi.

Nel richiamare infine anche rispetto alla intercettazione in questione le argomentazioni indicate con riferimento alle telefonate precedenti, il relatore rileva che sussiste il fondato dubbio che anche l'intercettazione del 15 maggio non fosse fortuita e pertanto, in presenza di tale profilo di dubbio, va necessariamente rigettata la richiesta di autorizzazione del Giudice per le indagini preliminari per la telefonata in questione.

In conclusione, per le motivazioni fin qui esposte, il relatore propone di rigettare la richiesta dell'autorità giudiziaria per tutte le undici telefonate captate su utenze della Berardi e della Guerra.

Il senatore CUCCA (*PD*) ritiene non condivisibile la proposta illustrata dal relatore, sostenendo, invece, che la precedente proposta – poi rigettata dalla Giunta – avanzata dal Presidente fosse maggiormente coerente proprio in ordine ai profili dell'occasionalità delle intercettazioni delle conversazioni telefoniche che sono stati evocati dallo stesso senatore Buemi.

Difatti, a suo avviso, la precedente proposta risultava ben argomentata rispetto al criterio della non implausibilità della motivazione della richiesta, ritenendolo configurabile esclusivamente in relazione alle telefonate del 12 e 16 aprile 2012 (utenze della signora Guerra) e a quella del 15 maggio 2012 (utenza della signora Berardi). In altri termini, quindi, alle menzionate prime tre telefonate può ragionevolmente attribuirsi natura

del tutto occasionale e fortuita, mentre per le restanti captazioni la richiesta di autorizzazione non può essere accolta.

Quindi – rileva l'oratore – la proposta originaria del Presidente relatore era congrua ed adeguata, mentre quella formulata nella seduta odierna dal relatore Buemi non può essere condivisa.

Il senatore CALIENDO (*FI-PdL XVII*) si sofferma preliminarmente sulla differenza fra intercettazioni indirette in senso stretto, configurabili nei casi in cui l'autorità giudiziaria sottopone a captazione l'utenza telefonica di un terzo al fine di intercettare i colloqui tra lo stesso ed un parlamentare, e intercettazioni occasionali, del tutto differenti rispetto alle prime in quanto in tale fattispecie il magistrato intende acquisire elementi probatori esclusivamente rispetto ai terzi e solo in modo fortuito capta i colloqui tra costoro e un parlamentare.

Rileva inoltre che nel caso di specie l'ipotesi criminosa si sostanzia in un reato a concorso necessario – ossia nella corruzione in atti giudiziari – nella quale deve necessariamente prefigurarsi l'esistenza di un corruttore accanto ai corrotti.

Fa poi presente che la stessa Procura della Repubblica, con riferimento alla richiesta di archiviazione in un primo tempo prospettata, solleva dubbi sull'utilizzabilità delle intercettazioni in questione.

Rileva infine che l'utilizzo di un nome di fantasia per identificare l'onorevole Berlusconi – ossia il nome «Nascente» – denota la consapevolezza da parte dell'autorità giudiziaria del coinvolgimento dell'onorevole Berlusconi nelle indagini, con la conseguenza che appare del tutto implausibile la connotazione di occasionalità delle captazioni *de qua*.

Il senatore GIOVANARDI (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) rileva che la proposta conclusiva del relatore Buemi delinea in modo adeguato gli orientamenti della giurisprudenza costituzionale in materia di intercettazioni indirette. Alla stregua di tale giurisprudenza deve necessariamente essere respinta la richiesta di autorizzazione in titolo, atteso che una diversa soluzione sarebbe del tutto inaccettabile in quanto ispirata esclusivamente da ragioni di «giustizia politica».

Il senatore Mario FERRARA (*GAL (GS, PpI, M, Id, E-E, MPL)*) sottolinea i numerosi tentativi – pari a circa 400 – operati dalla Guerra e dalla Berardi per contattare telefonicamente Berlusconi, ritenendo che, anche alla luce dei predetti tentativi, nel caso di specie la scelta da parte dell'autorità giudiziaria di sottoporre a intercettazioni le utenze delle stesse denota un vero e proprio *fumus persecutionis*, diretto nei confronti del parlamentare in questione.

Il senatore BUCCARELLA (*M5S*) ritiene che il principio del *favor rei*, richiamato dal relatore Buemi possa essere applicato solo in sede giurisdizionale, atteso che nel caso di specie la Giunta non è chiamata a svol-

gere un processo, ma esclusivamente a valutare la sussistenza o meno del *fumus persecutionis*.

Il PRESIDENTE, nessun altro chiedendo di intervenire nel dibattito in data odierna, ribadisce che – come stabilito nell'ultimo Ufficio di Presidenza – nella prossima seduta verrà conclusa la discussione generale e si procederà quindi alla votazione della proposta conclusiva, formulata dal relatore Buemi.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 18,30.